

## **Sentenza: 24 febbraio 2014, n. 27**

**Materia:** pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 97, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, artt. 12, comma 1, e 34, comma 1.

### **Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, L.R. Molise 17 gennaio 2013, n. 4;
- illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, L.R. Molise 17 gennaio 2013, n. 4, nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzionale dirigenziale di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme indicate in epigrafe.

La Regione Molise non si è costituita.

La prima delle disposizioni censurate consente a determinati enti strumentali della Regione di procedere ad assunzione di nuovo personale senza rispettare il vincolo del patto di stabilità, espresso, a livello di legge ordinaria, dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il ragionamento della Corte si sostanzia nel ricordare il valore di norma di principio della disposizione del 2006, appena citata, costante nella propria giurisprudenza (sentenze 69 e 108 del 2011, ma anche 169/2007), la cui violazione comporta l'applicazione dell'art. 1, comma 557 *ter*, della medesima legge, ovvero il divieto di procedere a qualsiasi assunzione di personale.

Ricordato come, a termini delle medesime proprie pronunce, la voce di spesa per il personale non sia da qualificarsi come voce di dettaglio, bensì come macroaggregato, parte integrante del vincolo del patto di stabilità, rileva dunque il contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e giunge alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

L'art. 34, comma 1, della legge impugnata contempla un'ipotesi molto ampia, invero radicale, di applicazione del cosiddetto *spoils system*, in virtù del quale tutte le figure tecnico amministrative nominate dagli organi politici regionali decadrebbero al termine della legislatura.

In tale meccanismo rimarrebbero coinvolti anche i direttori generali delle aziende sanitarie.

La Corte ricostruisce brevemente, anche sulla base di alcuni precedenti, la figura del direttore generale in sanità come quella di un professionista collegato solo indirettamente ai vertici politici della Regione.

In relazione all'art. 34, comma 1, della L. R. Molise n. 4/2013, con particolare riferimento alla lamentata violazione dell'art. 97 Cost., la Corte rileva che, per la figura professionale del direttore generale delle Asl, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il dettato costituzionale sotto quattro distinti profili:

- per il fatto che il meccanismo predisposto dal legislatore regionale determina interruzioni nella continuità della funzione, con riverbero sul buon andamento dell'azione amministrativa;
- per il fatto che si prescinde da una valutazione oggettiva dell'operato del direttore, con ciò non osservando dunque i principi di efficacia ed efficienza;
- per il fatto che la decisione unilaterale dell'organo politico comporta un *vulnus* al principio di imparzialità dell'azione amministrativa;
- per l'impossibilità del funzionario (*rectius*: dirigente) di intervenire nel procedimento che conduce alla sua decadenza, con ciò appalesandosi una violazione anche del cosiddetto principio del giusto procedimento.

Ancora una volta dunque la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente però alla parte in cui non fa salva la categoria dei direttori generali delle aziende sanitarie.